



## **COMUNE DI PIEVEPELAGO (MO)**

PIAZZA V. VENETO 16

TEL. 0536/71322 – int. 12

Email: [segreteria@comune.pievepelago.mo.it](mailto:segreteria@comune.pievepelago.mo.it)

Pec: [comune@cert.comune.pievepelago.mo.it](mailto:comune@cert.comune.pievepelago.mo.it)

C.F./P.I. 00632850368

### **AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE AGLI ENTI ESPONENZIALI DELLA CHIESA CATTOLICA E DELLE ALTRE CONFESSIONI RELIGIOSE DELLA SOMMA QUALE QUOTA (7%) DEI PROVENTI DERIVANTI DAGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA INTROITATI DAL COMUNE DI PIEVEPELAGO.**

#### **ART. 1 – FINALITÀ**

Il presente avviso viene emesso in esecuzione dell'art. 5 del Regolamento per l'assegnazione di una quota dei proventi derivanti da oneri di urbanizzazione secondaria agli enti esponenziali della Chiesa Cattolica e delle altre Confessioni Religiose approvato con deliberazione consiliare n. 18 del 30/07/2025 (d'ora in poi "Regolamento") e successivamente modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 15.07.2026.

Il Comune di Pievepelago intende, disciplinare l'erogazione dei contributi accantonati per gli edifici di culto di cui alla L.R. n. 27 del 09.03.1990 e smi, emanate con Legge Regionale n. 35 del 12.09.1977;

Il Responsabile dell'Area Amministrativa ha approvato con determinazione n. 369 del 28.09.2026 il presente Avviso che disciplina tempi e modalità di presentazione delle domande, oltre ai criteri di valutazione degli interventi di riuso e rigenerazione urbana sugli edifici di culto e relative pertinenze, ubicati nel territorio comunale, con particolare riferimento agli edifici tutelati ai sensi del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) ed agli edifici di particolare interesse storico, architettonico, culturale e testimoniale.

#### **ART. 2 – EDIFICI OGGETTO DI CONTRIBUTO**

Possono essere ammessi a contributo gli edifici presenti nel territorio comunale che siano luoghi di culto, comprese le relative pertinenze.

Si intendono a tal proposito:

- a) gli edifici per il culto aperti al pubblico, cioè quelli nei cui locali vengono svolte le funzioni religiose dei fedeli, e le loro pertinenze;
- b) gli edifici destinati allo svolgimento di attività funzionalmente connesse alla pratica del culto, adiacenti o comunque connessi con gli edifici per il culto nei cui locali, ancorché non si tengano funzioni religiose, siano comunque svolte, in via prevalente, attività correlate alla pratica religiosa e da ritenersi alla stessa complementari (tra queste rientrano in via esemplificativa gli immobili per l'esercizio del Ministero pastorale e destinati all'abitazione dei Ministri di culto e quelli destinati alla formazione religiosa).
- c) pertinenze di edifici di culto: sono comprese anche le opere parrocchiali, gli istituti religiosi educativi ed assistenziali per bambini ed anziani, le attrezzature per attività culturali, ricreative e sportive.

#### **ART. 3 – SOGGETTI LEGITTIMATI A PRESENTARE LA DOMANDA DI CONTRIBUTO**

I soggetti che possono beneficiare del contributo sono gli enti esponenziali della Chiesa Cattolica e quelli delle altre confessioni religiose riconosciute tramite concordato, intesa o altri strumenti giuridici dallo Stato italiano aventi una presenza diffusa, organizzata e stabile sul territorio del Comune di Pievapelago. Con ciò intendendo la presenza nel territorio comunale di comunità religiose significative che dispongano almeno di un edificio di culto. In mancanza di un'intesa con lo Stato o del riconoscimento della personalità giuridica, la natura di confessione dovrà risultare anche da precedenti riconoscimenti pubblici e dallo Statuto che ne esprima chiaramente i caratteri. In tale caso è comunque necessaria l'iscrizione al Registro Unico Nazionale Terzo Settore, di cui al D. Lgs. n. 117/2017.

Detti soggetti devono essere già costituiti alla data di pubblicazione del presente Avviso, non devono perseguire fini di lucro e le attività svolte negli edifici oggetto di intervento non devono avere rilevanza economica. Devono, inoltre, essere titolari di un diritto di proprietà o altro diritto reale sui beni oggetto di intervento. Sono autorizzati a chiedere il contributo: per la Chiesa Cattolica i Rappresentanti legali delle Parrocchie del territorio; per le altre confessioni religiose provvedono i Rappresentanti legali del culto. I soggetti autorizzati presentano pertanto idonea documentazione attestante i requisiti sopra indicati.

Ogni Rappresentante legale della confessione religiosa richiedente che intende accedere ai finanziamenti comunica contestualmente l'elenco degli edifici di culto e relative pertinenze presenti nella parrocchia con il territorio servito, l'indicazione di massima dell'entità dell'utenza che si avvale dell'edificio e dei servizi dell'Ente, nonché dei servizi religiosi ivi svolti in favore della collettività; tale comunicazione dovrà essere firmata dal Responsabile dell'Ente come sopra individuato.

Gli enti religiosi devono essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la normativa vigente, ai sensi dell'art. 48/bis del DPR n. 602/73 e del D.M. 40/08 e con gli eventuali obblighi di contribuzione previdenziali, assistenziali e assicurativi (DURC).

#### **ART. 4 – TIPOLOGIE DI INTERVENTO AMMESSE A CONTRIBUTO**

Sono ammessi a contributo gli interventi edilizi descritti nell'Allegato "A" della L.R. n. 15/2013 come modificati dalla L. 120/2020, di conversione del D.L. 76/2020 rientranti negli interventi di riuso e rigenerazione urbana riconducibili alla categoria della "qualificazione edilizia", di cui all'art. 7 della L.R. n. 24/2017, se conformi agli strumenti urbanistici vigenti quali:

- a) manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, cambio d'uso (tra quelli ammessi dagli strumenti urbanistici vigenti e compatibili con le attività svolte dai richiedenti), ristrutturazione anche mediante demolizione e ricostruzione, nuova costruzione limitatamente al solo ampliamento;
- b) interventi funzionali al miglioramento dell'efficienza energetica, alla sicurezza sismica, all'abbattimento delle barriere architettoniche, al miglioramento dei requisiti igienico sanitari e di sicurezza degli impianti e degli altri requisiti tecnici richiesti dalla normativa vigente ai fini dell'agibilità;
- c) interventi di cura delle aree porticate e pulizia dei muri di pertinenza degli edifici quando complementari ad altro intervento edilizio sugli edifici religiosi medesimi.
- d) Interventi di riuso e rigenerazione urbana riconducibili alla categoria della "qualificazione edilizia" di cui all'art. 7 della L.R. n. 24/2017, se conformi agli strumenti urbanistici vigenti.

Per essere ammessi a contributo gli interventi devono essere realizzati nel rispetto della normativa edilizia ed urbanistica vigente e dotati di relativo titolo abilitativo, se dovuto.

Sono ammessi a contributo:

- a) gli interventi già eseguiti e completati alla data di presentazione della domanda di contributo;
- b) gli interventi programmati o in corso di realizzazione, ma non ancora completati al momento della pubblicazione del presente Avviso Pubblico.

Gli interventi devono essere completati entro e non oltre i termini temporali previsti nel titolo o entro tre anni dall'atto di liquidazione che assegna il contributo, per interventi che non richiedono il titolo.

#### **ART. 5 - TIPOLOGIA DI SPESE FINANZIABILI E DEFINIZIONE DEL TETTO DI SPESA AMMESSO**

Possono, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento e ai sensi dell'articolo precedente del presente avviso, essere ammessi a contributo:

- a) gli interventi già eseguiti e completati alla data di presentazione della domanda di contributo;
- b) gli interventi programmati o in corso di realizzazione, ma non ancora completati al momento della pubblicazione del presente avviso. In tal caso la quantificazione del contributo concesso viene fatta sulla base dei preventivi di spesa antecedenti il bando, ma l'erogazione rimane subordinata all'effettivo completamento delle opere, da comprovarsi con la documentazione prevista dall'art. 7 del Presente Avviso.

Sono ammesse a contributo esclusivamente le spese per la realizzazione delle opere risultanti da idoneo computo metrico estimativo o da preventivo dettagliato della spesa necessaria.

Sono ammesse altresì le spese tecniche di progettazione (Direttore Lavori e Collaudo) purché relative agli interventi di cui all'art. 4 del presente avviso.

Sono esclusi dal contributo:

- a) le utenze, l'acquisto di strumentazione e arredi, veicoli o strumentazione non riconducibile ai lavori;
- b) in caso di interventi coperti da altri contributi pubblici, il presente contributo richiesto non può essere superiore alla parte dell'importo non coperto dall'altro finanziamento.

## **ART. 6 – TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

I soggetti interessati faranno pervenire apposita domanda al Comune di Pievepelago, a pena di esclusione, entro il termine di 45 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso sul sito dell'Ente, ovvero **entro il 12/11/2026**. La domanda di partecipazione, sottoscritta dal Rappresentante dell'ente esponente della confessione religiosa richiedente, deve essere presentata entro il termine di cui sopra per posta elettronica certificata all'indirizzo: [comune@cert.comune.pievepelago.mo.it](mailto:comune@cert.comune.pievepelago.mo.it) oppure all'Ufficio Protocollo dell'Ente, presso la sede del Comune di Pievepelago – Piazza Vittorio Veneto n. 16, 41027 – Pievepelago (MO);

La domanda è ammessa se corredata di tutta la documentazione indicata al successivo art. 7. Il Responsabile del procedimento ha facoltà di richiedere, entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle istanze, l'integrazione della documentazione presentata assegnando agli interessati un ulteriore termine perentorio di 30 giorni.

Nel caso di mancata integrazione della documentazione richiesta entro il predetto termine la domanda si intende rinunciata ed esclusa.

## **ART. 7 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE AL MODULO DI DOMANDA**

La domanda, compilata in ogni sua parte, deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:

### **a) Documentazione amministrativa:**

- Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
- Dichiarazione attestante il riconoscimento della personalità giuridica rilasciata in base alla normativa vigente;
- Copia dello Statuto o atto costitutivo se trattasi di una confessione religiosa non riconosciuta in base alla normativa vigente;
- Dichiarazione di titolarità di un diritto di proprietà o altro diritto reale sui beni oggetto di intervento;
- Documento/dichiarazione attestante la titolarità del sottoscritto a rappresentare l'Ente/confessione religiosa di riferimento;

### **b) Documentazione tecnica:**

- Relazione tecnico illustrativa dell'intervento (con riferimento ai criteri indicati dall'art. 7 del Regolamento in relazione al tipo di edificio, all'uso, al tipo di intervento, al contenuto, recante altresì inquadramento urbanistico, estratto aggiornato di mappa catastale, descrizione delle condizioni attuali dell'edificio corredata di fotografie a colori, estremi dei titoli abilitativi – se dovuti);
- Progetto definitivo (oppure indicare estremi del titolo abilitativo);
- Computo metrico o preventivo dettagliato della spesa necessaria;
- Relazione a firma del rappresentante dell'Ente/confessione religiosa con indicazione di massima dell'entità dell'utenza che si avvale dei servizi dell'edificio di culto interessato dagli interventi, e la descrizione di massima di eventuali attività sociali e culturali gratuite aperte alla collettività;
- Relazione riguardante le attività svolte se trattasi di interventi di cura e/o pulizia;

Tutte le dichiarazioni rese ai fini dell'ammissione costituiscono dichiarazione sostitutiva di certificazione o atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000.

## **ART. 8 – PROCEDIMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DEI CONTRIBUTI E RIPARTO DEL CONTRIBUTO**

Scaduto il termine per la presentazione delle domande il Responsabile del procedimento, verificata la completezza e regolare presentazione delle stesse, potrà avvalersi di un'apposita commissione tecnica, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento, ai fini della formulazione dell'elenco di quelle ammissibili, dopo aver valutato gli interventi oggetto delle domande ammesse. L'elenco degli interventi ammessi al finanziamento viene redatto in relazione ai seguenti criteri preferenziali, indicati nell'art. 7 del Regolamento:

### **a) in relazione al tipo di edificio: max punti 10**

- edificio di importanza storica, artistica, architettonica (da intendersi come beni iscritti negli elenchi di cui al d.lgs. n. 42/2004 – Parte II – beni culturali – e di particolare interesse storico ed architettonico) – punti 10;
- edificio di interesse documentale (da intendersi come edifici di particolare interesse culturale o testimoniale) – punti 8;
- altri edifici – punti 6.

### **b) in relazione all'uso dell'edificio: max punti 30**

- edificio di culto – punti 30;
- edificio destinato ad attività ricreative e di aggregazione della comunità – punti 25;
- altri edifici – punti 10

### **c) in relazione al tipo di intervento: max punti 20**

- restauro e risanamento conservativo – punti 20;
- ristrutturazione edilizia – punti 15;
- opere di manutenzione – punti 10.

### **d) in relazione al contenuto dell'intervento: max punti 40**

- eliminazione pericolo per la pubblica incolumità – punti 35;
- interventi sulle coperture e le strutture portanti per adeguamento sismico – punti 30;
- interventi sulle coperture e le strutture portanti per miglioramento della stabilità – punti 25;
- realizzazione di opere finalizzate al superamento delle barriere architettoniche – punti 20;
- opere di adeguamento igienico sanitario – punti 15;
- messa a norma degli impianti dei fabbricati – punti 15;
- interventi finalizzati al risparmio energetico – punti 10;
- interventi su spazi di attività sociali/culturali gratuite aperte alla collettività – punti 10;
- opere di sistemazione di aree ludiche e relativi arredi – punti 8;
- altri interventi manutentivi – punti 5.

In caso di parità saranno privilegiati gli interventi che negli anni precedenti non hanno beneficiato del contributo.

## **ART. 9 – MODALITA' DI EROGAZIONE E OBBLIGHI DEI BENEFICIARI**

Il contributo assegnato viene erogato a fronte della presentazione di documentazione attestante le spese sostenute (es. copie conformi di fatture, o di fatture elettroniche, fiscalmente valide e quietanzate intestate all'Ente esponente della confessione religiosa attestanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle opere, come previste nel preventivo di spesa o dal computo metrico estimativo, con puntuale descrizione delle stesse e/o del servizio/bene fornito ed indicazione dell'immobile cui la spesa si riferisce), fornendo prova dell'avvenuto pagamento (es. bonifico bancario) e la contabilità dei lavori effettuati. Detta documentazione deve essere allegata alla domanda di liquidazione del contributo unitamente ad una relazione sugli interventi realizzati.

Tutte le dichiarazioni rese ai fini dell'ammissione e della liquidazione del contributo costituiscono dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000.

La liquidazione del contributo ammesso avverrà, di norma, in un'unica soluzione.

Non verranno ammesse a liquidazione spese non contemplate nel preventivo o del computo metrico allegato alla domanda.

**L'assegnazione delle risorse ai soggetti beneficiari è subordinata alla costituzione di un vincolo, tramite un atto unilaterale d'obbligo, al mantenimento per un periodo non inferiore a dieci anni della destinazione d'uso degli immobili interessati a edifici di culto o a pertinenza degli stessi.**

**Detto atto va allegato in copia alla domanda di liquidazione del contributo.**

Per gli interventi soggetti ad ampliamento o interventi in area di pertinenza, o in caso di cambio di destinazione d'uso il termine decennale decorre dall'efficacia della Segnalazione certificata di conformità edilizia e agibilità (SCCEA – art. 23 L.R. 15/2013); per tutti gli altri interventi il termine decennale decorre dalla data di assegnazione del contributo.

## **ART. 10 – DECADENZA DEL CONTRIBUTO**

È causa di decadenza dall'assegnazione del contributo:

- a) la realizzazione di lavori diversi da quelli ammessi o previsti dal titolo abilitativo (se dovuto);
- b) la mancata costituzione del vincolo o inosservanza del vincolo al mantenimento per un periodo non inferiore a dieci anni della destinazione d'uso degli immobili interessati a edifici di culto o a pertinenza degli stessi, ai sensi dell'art. 9 del presente Avviso;
- c) la declaratoria di inefficacia del titolo abilitativo.

La decadenza comporta la revoca del contributo e il recupero della somma erogata, gravata di interessi legali.

La violazione dell'obbligo di cui al punto b) comporta altresì la sanzione accessoria del divieto di partecipare a successivi avvisi per l'assegnazione del contributo in oggetto.

## **Art. 11 DATI PERSONALI**

### **Durata del trattamento e della conservazione:**

I dati raccolti attraverso la domanda di partecipazione del presente bando saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti, per adempiere ad obblighi contrattuali o precontrattuali, di legge e/o di regolamento (fatti salvi i termini prescrizione e di legge, nel rispetto dei diritti e in ottemperanza degli obblighi conseguenti).

Diritti dell'interessato:

All'interessato (candidato) sono riconosciuti i diritti di:

- ottenere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge;

- ottenere l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati;
- ottenere l'attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza di coloro ai quali dati sono comunicati;
- opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati o a qualsiasi processo decisionale automatizzato (compreso la profilazione);
- ottenere la limitazione del trattamento o la portabilità presso altro titolare.

A tal fine sarà necessario inviare la richiesta, attraverso specifica comunicazione a mezzo posta elettronica indirizzata al Comune di Pievepelago, email: [segreteria@comune.pievepelago.mo.it](mailto:segreteria@comune.pievepelago.mo.it), mediante raccomandata A/R al seguente indirizzo: P.zza V. Veneto 16 – 41027 Pievepelago (MO). Si ricorda inoltre che il soggetto interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali per l'esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati personali.

All'interessato è riconosciuto altresì il diritto di revocare il consenso al trattamento prestato per le finalità sopra indicate: la revoca del consenso non pregiudica le liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

#### **Titolare del trattamento:**

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Pievepelago con sede legale in P.zza V. Veneto 16, 41027 Pievepelago – C.F. 00632850368.

#### **Responsabile della Protezione dei Dati:**

Il Responsabile della Protezione dei Dati designato può essere contattato all'indirizzo e-mail: [dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it).

### **Art. 12 INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO E CONTATTI**

Il procedimento si concluderà entro 90 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, fatte salve le sospensioni dei termini per richiesta di integrazione delle stesse.

Il Responsabile del Procedimento è la Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Pievepelago, Dott.ssa Carani Chiara;

Pievepelago lì, 28.09.2026;

LA RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Dott.ssa Carani Chiara

*(Documento originale firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente)*